

N. R.G. /2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SEZ. I CIVILE

nella persona della dr.ssa Carmen Misasi, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 5 ottobre 2022, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *CodiceFiscale_1* , *Parte_2*
[...]) (CF: *C.F._2*), *Parte_3* (CF:
C.F._3) e *Parte_4* (CF: *C.F._4*),
rappresentati e difesi dall'avv.

Opponente

E

CP_1 (*P.IVA_1* e per essa *Controparte_2*
[...], in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.

Opposta

OGGETTO: opposizione a precetto

CONCLUSIONI: come in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Gli attori in epigrafe hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato loro da **CP_1** e per essa da **Controparte_2** per il pagamento della somma di euro 212.315,73, intimato in forza di mutuo fondiario del 16.12.2005, contratto dall' **Pt_1** con **Controparte_3** e garantito da fideiussione degli altri precettati, dato atto della fusione dell'istituto mutuante in **Controparte_4** [...] e di questa in **Controparte_5** nonché della cessione del credito ex art. 58 TUB con atto del 1.6.2020.

A motivo dell'opposizione gli istanti hanno contestato: la carenza di legittimazione attiva ovvero il difetto di titolarità del credito azionato per difetto di prova della ricomprensione del detto credito tra quelli oggetto di cessione ex art.58 Tub e per mancata notificazione della cessione; la indeterminatezza/inesigibilità del credito, non essendo stata data contezza dei pagamenti parziali avvenuti medio tempore e non essendo specificate le modalità di calcolo di sorte capitale ed interessi portati in precetto.

Hanno quindi chiesto, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, *“dichiarare la carenza di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, da parte della **Controparte_1** in p.l.r.p.t. e per essa per assoluto difetto di prova dell'avvenuto acquisto in capo all'asserito cessionario del rapporto di cui si discute, con ogni consequenziale statuizione; ...dichiarare la nullità dell'atto di precetto per incertezza, indeterminatezza delle somme, illiquidità ed inesigibilità del titolo esecutivo.*

L'opposta, come rappresentata, si è costituita resistendo alle avverse contestazioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Disattesa l'istanza di sospensione, è stata acquisita documentazione e la causa è stata trattenuta a sentenza come in epigrafe.

L'opposizione è infondata.

Il primo motivo è infatti superato dalle emergenze dell'avviso di pubblicazione della cessione ex art. 58 TUB agli atti (all.6-7 fasc. opposta), valutate alla luce dell'attuale insegnamento della Suprema Corte in materia.

Tale avviso recita testualmente: “... *In virtù del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto da ciascuna Banca Ce-dente, taluni crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari o chirografari) vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca Cedente a sofferenza in conformità alla circolare di Org_1 n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti), come individuati in ciascun documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione (collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 29/09/2019.*”

Ciò posto, osserva il Tribunale che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, essendo sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017); al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. 31188/2017 cfr. Cass. 5385/2011; 18361/2004)”.

L'opposta ha inoltre prodotto a riscontro dell'acquisto del credito conforme dichiarazione della cedente CP_6 (all. 8-9 fasc.), di per sé integrante elemento di prova della cessione potenzialmente decisivo (cfr. Cass.n. 10200/2021) e che nella specie è rimasta affatto incontestata.

Quanto infine alla pure eccepita mancata notificazione della cessione osserva il

Tribunale che "l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella G.U. e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. (cfr. Cass.n. 20495/2020).

Anche il secondo motivo di opposizione va disatteso, non avendo gli oppositori in alcun modo specificato quali pagamenti parziali non sarebbero stati decurtati dal dovuto in forza del mutuo fondiario e non avendo in alcun modo provato l'effettuazione ed entità di tali pagamenti.

Del pari va rigettata la doglianza relativa alla indeterminatezza delle voci di precetto, attesa la puntuale loro enunciazione nell'atto e considerato che la contestazione delle modalità di calcolo dei singoli importi risulta del tutto generica.

Ne discende il rigetto dell'opposizione.

Gli oppositori soccombenti devono essere condannati al pagamento delle spese di lite anticipate dall'opposta, liquidate come da dispositivo.

Non ricorrono le condizioni per la richiesta condanna al risarcimento ex art.96 cpc in difetto di allegazione di pregiudizio conseguente all'azione ulteriore rispetto a quello che trova ristoro nella condanna alle spese di lite.

p.q.m.

Rigetta l'opposizione a precetto;

condanna gli opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 5700,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Cosenza, il 11.10.2022

Il giudice (dott. Carmen Misasi)